



COMUNE DI FIRMO (CS)

Bashkia e Fermës (CS)

Piazza Municipio n° 5 - Tel. e fax 0981 940007 -

PEC: protocollo@pec.comune.firmo.cs.it

ORDINANZA N. 57 del 2 novembre 2020

Oggetto: MISURE PREVENTIVE DI CONTENIMENTO AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DI COVID-19 (D.P.C.M. DEL 24/10/2020). SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FIRMO.

IL SINDACO

VISTI e **RICHIAMATI** i provvedimenti legislativi, governativi e regionali volti alla prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e in particolare:

- la **delibera del Consiglio dei Ministri** adottata nella riunione del **7 ottobre 2020** - con lo quale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il **decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124** recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

- il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020** recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" le cui disposizioni si applicano dallo data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, **e sono efficaci fino al 13 novembre 2020;**

- il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020**, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", che ha apportato modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;

- il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020**, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", che ha apportato modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;

- l'**ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020**, le cui disposizioni si applicano **dalla data del 24 ottobre 2020 e sono efficaci sino al 13 novembre 2020, salvo ulteriori prescrizioni;**

- l'**ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 80 del 25 ottobre 2020**, che delinea ulteriori misure sul territorio della Regione;

RILEVATO che l'Asp-CS - U.O. Igiene Pubblica distretto di Castrovillari ha informato in via informale della presenza di un caso di positività al Covid 19 tra il personale docente della Scuola dell'infanzia comunale;

RILEVATO, altresì, che la predetta situazione richiede un pronto intervento di sospensione delle attività didattiche e di ogni altra attività presso il suddetto plesso scolastico al fine di tutelare l'incolumità e la salute degli alunni, del personale docente ed amministrativo della Scuola, nonché, un pronto intervento di sanificazione e disinfezione dei locali scolastici al fine di consentire la ripresa delle normali

attività nel più breve tempo possibile per arrecare il minor danno alle famiglie ed ai bambini che frequentano la Scuola;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978, il quale dispone che :« 11 Ministro della Sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. ... Nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente piu' comuni e al territorio comunale»;

VISTI, altresì:

- l'articolo 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

- l'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VALUTATO il principio di "precauzione" in materia sanitaria, laddove prescrive che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive dirette a prevenire il rischio medesimo (Trattato di Maastricht - Costituzione Europea art. 111-233 - art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e che, pertanto, sia opportuno e doveroso, al fine di salvaguardare tale bene primario, procedere alla sospensione temporanea delle attività didattiche e di ogni altra attività presso il plesso scolastico per giorni 4 (quattro) necessari per la realizzazione dell'intervento di sanificazione e disinfezione dei locali scolastici della Scuola dell'Infanzia;

VISTI:

- D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998;

- D.G.R. n. 523 del 30/07/2007;

- DPCM del 09.03.2020;

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. La sospensione temporanea dello svolgimento delle attività didattiche e di ogni altra attività presso il plesso scolastico **per giorni di 4 (quattro) consecutivi a partire dal giorno 3 novembre c.a.** al fine di tutelare la salute pubblica;
2. l'immediata sanificazione e disinfezione dei locali scolastici della Scuola dell'Infanzia, sita in Via Morea, per i suddetti giorni.

DISPONE

Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale e ne sia data ampia diffusione con tutti i mezzi comunicativi a disposizione dell'Ente;

Che il Servizio di Polizia Locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, sia incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza;

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Alla Polizia Municipale;
- Alla stazione dei Carabinieri di Lungro;
- Alla Prefettura di Cosenza.
- Al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "Polo" Arberesh di Lungro.

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi di legge della legge 22/05/2020 n.35 convertito in legge con modificazioni del D.L. 25/03/2020 n.19 la quale prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 400,00 a €. 1.000,00.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto stesso ai sensi del d.lgs. n. 104/2010, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Dalla residenza municipale, 2/11/2020

IL SINDACO
Giuseppe BOSCO

